

Statuto dell'Associazione



Osservatorio Psicologi Parmensi
email info@opp-psi.it www.opp-psi.it

S T A T U T O

Art. 1 **Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata " "Osservatorio Psicologi Parmensi", con sede legale in Parma, via Buffolara, 31.

L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 Scopo e oggetto sociale

Finalità principale dell'associazione è promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura e delle prassi psicologiche in ambito cittadino. Tutto ciò al fine di garantire la possibilità che la cittadinanza e le Istituzioni, si rendano consapevoli delle possibili modalità di prevenzione, cura e benessere della persona, dei gruppi e della comunità attraverso l'approccio psicologico.

Gli ambiti di attività dell'Osservatorio degli Psicologi Parmensi sono:

- a) promuovere all'interno dei contesti, istituzionali e non, una cultura della relazione come luogo di incontro e condivisione con l'altro, come base e sviluppo del benessere psicofisico dell'individuo;
- b) sostenere e diffondere l'approccio psicologico nelle strutture pedagogiche, sanitarie e socioassistenziali e giuridiche e operare con gli strumenti di pertinenza in tale senso
- c) realizzare programmi di prevenzione e per l'educazione alla salute della popolazione;
- d) promuovere esperienze di ricerca e attività in ambiti specifici di interesse ed anche multidisciplinari;
- e) diffondere l'esperienza proveniente dalla pratica psicologica all'Università e alle Agenzie formative con l'obiettivo di influire sui processi formativi rispetto alla necessità di assicurare una formazione efficace e sempre più rispondente ai bisogni della popolazione;
- f) rafforzare la visibilità e la credibilità sociale della figura dello Psicologo diffondendo la conoscenza della natura dell'approccio psicologico a livello teorico e operativo rispetto a svariati problemi individuali e sociali del nostro tempo, contribuendo a differenziare la corretta e convalidata pratica Psicologica da tutto ciò che non lo è;
- g) promuovere, realizzare e diffondere iniziative divulgative, realizzate anche a mezzo stampa o con sistemi elettronici, finalizzate alla valorizzazione della peculiarità della Psicologia e dell'attività di ricerca degli Psicologi;
- h) diffondere nel pubblico una conoscenza precisa e aggiornata su natura e ambiti di competenza dello Psicologo;
- i) favorire la realizzazione di una rete di scambio informativo e d'integrazione di competenze professionali di cui gli Psicologi si fanno portatori, con l'obiettivo di promuovere la cultura psicologica con ricadute in termini di miglioramento/potenziamento nell'offerta di servizi in un costante e aperto dialogo attorno ai bisogni della cittadinanza;
- j) collaborare con le Istituzioni (Provincia, Comuni, ...) e con gli Ordini Professionali/Associazioni di categoria per favorire una corretta fruizione delle prestazioni psicologiche sulla base di chiare e corrette informazioni in tema di cultura psicologica;
- k) stabilire sinergie con Enti e Istituzione preposte al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza, finalizzate a promuovere e a diffondere conoscenze, prassi e linee guida;
- l) realizzare iniziative per la formazione permanente degli Psicologi anche mediante la collaborazione con enti pubblici e privati;

- m) espandere le possibilità di apporto degli Psicologi in Istituzioni quali la scuola, i servizi sanitari, gli ospedali, i luoghi di cura di diverso tipo, le organizzazioni, al fine di poter concorrere all'adeguata definizione di una vasta gamma di bisogni e alla elaborazione di risposte congruenti;
- n) analizzare e promuovere lo sviluppo di nuovi campi di sperimentazione, formazione, ricerca, attività e scoperte;
- o) organizzare incontri, convegni, seminari e quant'altro si riterrà utile al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale.

Ai fini di cui sopra, l'Associazione potrà promuovere la costituzione di gruppi di lavoro con l'obiettivo di definire progetti d'intervento mirati.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci. Per interventi particolari e afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà in caso di particolare necessità avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Esso deve essere depositato presso la sede

dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 5 I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci.

La qualità di Socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i Soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Probiviri
5. Il Collegio dei Sindaci Revisori

Art.9 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo
- b) elegge i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- d) delibera l'esclusione dei Soci
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo, eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate, mediante affissione, all'Albo della sede, del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'assemblea dei soci fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) promuovere e sviluppare attività inerenti gli scopi e le finalità dell'associazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio stesso eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sanno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 9- 11 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-Presidente, o in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.

Art. 40 12 Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli Organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 13 Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 14 Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.